

giungere che la Sezione penale della stessa Corte si è poi sempre uniformata a questa giurisprudenza. Ora comprende benissimo l'onorevole Pivano che trattandosi di interpretazione della legge, una volta che il magistrato supremo ha preso una decisione così solenne, come quella alla quale ho accennato, ed una volta che la Sezione speciale si è conformata a questa giurisprudenza, non potrebbe certo l'Amministrazione adottare una interpretazione diversa. Del resto mi riservo di ascoltare le ragioni che sarà per dare l'onorevole Pivano e di valutare in seguito ad esse se sia il caso di ritornare sull'esame dell'interpretazione dell'articolo 6 della legge 1892.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano per dichiarare se sia, o no, soddisfatto delle risposte dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Pivano.** È rincrescevole per me di non potermi dire soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato, per quanto datami in forma assai cortese.

È precisamente perchè conosco l'articolo 6 della legge 10 aprile 1892 e la sentenza della Corte di cassazione di Roma testè ricordata dall'onorevole Mazziotti, che io ho creduto mio dovere di muovere al Governo questa interrogazione.

Con la legge del 1892 si è stabilita all'articolo 6 una tassa sulle sentenze di condanne penali ed al riguardo non è il caso di fare osservazioni perchè non vi è possibilità alcuna di dubbio. La questione è nata dall'alinea dell'articolo, il quale dice che nel caso di reati di azione privata, la tassa unica nella proporzione sopra stabilita è a carico del querelante, nei casi in cui è tenuto al rimborso delle spese, a termini dell'articolo 553 del Codice di procedura penale.

Ora la Camera deve sapere che qualche tempo dopo che era andata in vigore la legge, in molte Preture si pretese di estendere la disposizione di questo alinea al caso della remissione della querela privata.

Non mancarono le opposizioni e le proteste contro siffatta interpretazione, e la giurisprudenza fu oscillante nel pronunziarsi.

Ultimamente però la Corte Suprema di Cassazione di Roma decise che anche nel caso di semplice remissione di querela sono dovute le tasse di sentenza stabilite con questa legge.

Ed è appunto contro questa decisione e le conseguenze che ne derivano, che ho sentito il bisogno di presentare la mia interrogazione.

Con tutto il rispetto per il Supremo Collegio, io ritengo errata la sua sentenza.

La remissione della querela privata è contemplata dall'articolo 564, non dal 563 della procedura penale, e va intesa in relazione cogli articoli 116 e 117 della procedura stessa; e non v'è nessuna Corte di Cassazione che possa aggiungere nulla a quel che dispone la legge.

La mia interrogazione ha per effetto di promuovere dal Governo, un provvedimento che rimedi a siffatto errore: e se non vi è altro mezzo io prego che si presenti un disegno di legge, il quale abroghi questo articolo 6 della legge 10 aprile 1892. Coloro che vivono, come me, in mezzo alle contestazioni penali, vedono che spesso non si possono fare le conciliazioni da tutti desiderate in tema di ingiurie e simili, per causa appunto della tassa di sentenza.

Allorchè si è davanti al pretore e si tratta di transigere, nessuno vuol pagare questa tassa di sentenza penale e spesso ciò avviene perchè coloro che dovrebbero pagarla non lo possono. Quindi ci troviamo in questa condizione che il querelante ed il querelato sarebbero bensì disposti a conciliarsi, ma non potendo il querelato pagare la tassa, la remissione non si fa ed il pretore deve pronunziare sentenza, contrariamente ai voti della legge, che nei reati di azione privata raccomanda sempre al giudice di cercare ogni modo di conciliare le parti. Ora, se a questo scopo di conciliazione che è altamente sociale, non possiamo dar corso, perchè i nostri pretori, dopo la sentenza della Cassazione che si è pronunziata per la tassa, non vogliono prendersi la responsabilità di dare una sentenza diversa, la Camera comprende che noi ci troviamo in una condizione dolorosa dalla quale bisogna cercar modo di uscire.

Noi ci troviamo infatti da una parte legati da una interpretazione giudiziaria che non è conforme alla legge per non dire che ne sia la violazione, dall'altra parte siamo impediti di assecondare quel desiderio di conciliazione che per i reati di azione privata è raccomandato dalla nostra procedura penale.

Io quindi prego l'onorevole sotto-segre-